

ALLEGATO 2

PUNTO 2.1

IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 0,300 kg/ora E COMUNQUE NON SUPERIORE A 2,5 kg/giorno.

2.1.A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.

- 1) Le fasi di applicazione, appassimento e essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte utilizzando idonei impianti per la captazione degli effluenti.
- 2) E' consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore ai 2,5 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento.
- 3) I prodotti vernicianti possono contenere solventi organici con l'esclusione dei solventi organici clorurati e delle sostanze di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 dell'Allegato 1 del D.M. 12 luglio 1990.
- 4) Gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione, devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE	
		mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa	kg/h
fasi di applicazione e appassimento	POLVERI TOTALI S.O.T.	3 -----	----- 0,100
fase di essiccazione	S.O.T.	-----	0,050

- 5) I valori limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle fasi considerate.
- 6) L'esercizio e la manutenzione dell'impianto, nonché la quantità e il tipo di prodotto verniciante utilizzato, devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati al punto 4.
- 7) I generatori di calore a servizio dell'impianto per la verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano, GPL o gasolio e sono considerati attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, in quanto le potenzialità sono contenute entro quelle previste al punto 21 del D.P.R. medesimo.
- 8) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- 9) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. ed al Laboratorio di Sanità Pubblica, territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto 2.1.B. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.

- 10) Per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 203/88, l'impresa deve effettuare il rilevamento delle emissioni, in uno dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati al punto 4 nonché della portata degli effluenti. L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, la data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Sindaco.
- 11) Per l'effettuazione degli autocontrolli di cui al punto 10 e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. In ogni caso deve essere evidenziata la presenza di ogni singola sostanza organica determinabile con metodo gas-cromatografico (metodo UNICHIM n. 631).
- 12) L'impresa deve conservare, per almeno un anno, le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e diluenti.
- 13) Non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni.
- 14) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 15) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 16) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

ALLEGATO 2

PUNTO 2.2

IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno E AVENTI CONTENUTO DI SOLVENTI ORGANICI SUPERIORE AL 10%.

2.2.A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.

- 1) Le fasi di applicazione, appassimento e essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti.
- 2) E' consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 5 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 50 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento.
- 3) I prodotti vernicianti possono contenere solventi organici con l'esclusione dei solventi organici clorurati e delle sostanze di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 dell'Allegato 1 del D.M. 12 luglio 1990.
- 4) Le fasi di appassimento ed essiccazione devono avvenire a temperatura non superiore agli 80°C.
- 5) Gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento con carboni attivi per il trattamento dei solventi. La temperatura degli effluenti in ingresso allo stadio di adsorbimento non deve essere superiore ai 45°C. La carica di carbone attivo deve essere correttamente dimensionata in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m³/ora (a 0°C e 0,101 MPa) di portata trattata.
- 6) La carica di carbone attivo deve essere sostituita o rigenerata con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi utilizzati e tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 20 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.
- 7) I generatori di calore a servizio dell'impianto per la verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano, GPL o gasolio e sono considerati attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, in quanto le potenzialità sono contenute entro quelle previste al punto 21 del D.P.R. medesimo.
- 8) L'esercizio e la manutenzione dell'impianto, la quantità e il tipo di prodotto verniciante utilizzato, nonché il regime di sostituzione o rigenerazione dei carboni attivi devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati, per ciascuna cabina di verniciatura:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE	
		mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa	kg/h
fasi di applicazione e appassimento	POLVERI TOTALI S.O.T.	3 -----	----- 0,300
fase di essiccazione	S.O.T.	-----	0,150

- 9) I valori limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle fasi considerate.
- 10) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.
- 11) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. ed al Laboratorio di Sanità Pubblica, territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto 2.2.B. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 12) Per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 203/88, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati al punto 8 nonché della portata degli effluenti. L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, le date in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Sindaco.
- 13) Per l'effettuazione degli autocontrolli di cui al punto 12 e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. In ogni caso deve essere evidenziata la presenza di ogni singola sostanza organica determinabile con metodo gas-cromatografico (metodo UNICHIM n. 631).
- 14) L'impresa deve conservare per almeno un anno, le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e diluenti, nonché le fatture inerenti la sostituzione di ogni carico di carbone attivo, dalle quali risulti la quantità di carbone di volta in volta sostituito.
- 15) Non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni, ma l'impresa deve trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello di cui al punto 2.2.C, una relazione dalla quale risultino, per ciascuna cabina e per ogni sostituzione del carico di carbone attivo effettuata durante l'anno solare precedente:
- la data di sostituzione, la quantità e il tipo di carbone attivo di volta in volta sostituito;
 - la quantità realmente utilizzata di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso (indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto) durante il periodo di esercizio di ogni carica di carbone attivo installata;
- oppure, nel caso di rigenerazione in loco del carbone attivo, utilizzando il modello di cui al punto 2.2.D, una relazione dalla quale risultino, per ciascuna cabina con riferimento all'anno solare precedente:
- la data in cui è stata effettuata ciascuna rigenerazione del carbone attivo utilizzato e la quantità di carbone di volta in volta rigenerato;

- la quantità realmente utilizzata di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso (indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto) durante il periodo di esercizio di ogni carica di carbone attivo installata.

- 16) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 17) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 18) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

2.2.C) RELAZIONE ANNUALE DA TRASMETTERE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO PER CIASCUNA CABINA

IMPIANTO:		CODICE IMPIANTO:						
RELAZIONE ANNUALE dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 199...								
CARBONE ATTIVO			PERIODO CONSIDERATO		PRODOTTO VERNICIANTE PRONTO ALL'USO		VALUTAZIONI	
DATA SOSTITUZIONE DI OGNI CARICA	TIPO	QUANTITA' SOSTITUITA A [kg]	dal		TIPO	QUANTITA' UTILIZZATA NEL PERIODO [kg]	% SOLVENTE NEL PRODOTTO VERNICIANTE PRONTO ALL'USO	SOLVENTE TOTALE (quantità prodotto verniciante pronto all'uso x % solvente) [kg]
				al				

Il periodo considerato, per l'indicazione della quantità di prodotto verniciante utilizzata, deve coincidere con il periodo di esercizio di ogni carica di carbone attivo. Tuttavia, poiché la relazione si riferisce all'anno solare precedente, il primo periodo considerato deve iniziare il 1 gennaio e l'ultimo periodo considerato deve terminare il 31 dicembre.

La carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza tenendo conto che non può essere considerata una capacità di adsorbimento superiore a 20 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.

2.2.D) RELAZIONE ANNUALE DA TRASMETTERE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO PER CIASCUNA CABINA

IMPIANTO:		CODICE IMPIANTO:			
RELAZIONE ANNUALE dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 199...					
CARBONE ATTIVO		PRODOTTO VERNICIANTE PRONTO ALL'USO			VALUTAZIONI
DATA RIGENERAZIONE	QUANTITA' DI CARBONE ATTIVO RIGENERATO [kg]	PERIODO CONSIDERATO	TIPO	QUANTITA' UTILIZZATA NEL PERIODO [kg]	% SOLVENTE NEL PRODOTTO VERNICIANTE PRONTO ALL'USO
		dal			

Il periodo considerato, per l'indicazione della quantità di prodotto verniciante utilizzata, deve coincidere con il periodo di esercizio di ogni carica di carbone attivo. Tuttavia, poiché la relazione si riferisce all'anno solare precedente, il primo periodo considerato deve iniziare il 1 gennaio e l'ultimo periodo considerato deve terminare il 31 dicembre.

La carica di carbone attivo deve essere rigenerata con idonea frequenza tenendo conto che non può essere considerata una capacità di adsorbimento superiore a 20 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato

ALLEGATO 2

PUNTO 2.3

IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno E AVENTI CONTENUTO DI SOLVENTI ORGANICI NON SUPERIORE AL 10%.

2.3.A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.

- 1) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti.
- 2) E' consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 5 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 50 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento.
- 3) L'impresa deve utilizzare prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico non superiore al 10% in massa. I prodotti vernicianti possono contenere solventi organici con l'esclusione dei solventi organici clorurati e delle sostanze di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 dell'Allegato 1 del D.M. 12 luglio 1990.
- 4) Gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione devono essere avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- 5) I generatori di calore a servizio dell'impianto per la verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano, GPL o gasolio e sono considerati attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, in quanto le potenzialità sono contenute entro quelle previste al punto 21 del D.P.R. medesimo.
- 6) L'esercizio e la manutenzione degli impianti, nonché la quantità e il tipo di prodotto verniciante utilizzato devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati, per ciascuna cabina di verniciatura:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE	
		mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa	kg/h
fasi di applicazione e appassimento	POLVERI TOTALI S.O.T.	3 -----	----- 0,300
fase di essiccazione	S.O.T.	-----	0,150

- 7) I valori limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle fasi considerate.
- 8) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

- 9) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. ed al Laboratorio di Sanità Pubblica, territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto 2.3.B. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 10) Per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/88, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati al punto 6 nonché della portata degli effluenti. L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, le date in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Sindaco.
- 11) Per l'effettuazione degli autocontrolli di cui al punto 10 e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. In ogni caso deve essere evidenziata la presenza di ogni singola sostanza organica determinabile con metodo gas-cromatografico (metodo UNICHIM n. 631).
- 12) L'impresa deve conservare per almeno un anno, le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e diluenti.
- 13) Non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni, ma l'impresa deve trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello di cui al punto 2.3.C, una relazione dalla quale risulti la quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto.
- 14) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 15) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 16) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

2.3.C) RELAZIONE ANNUALE DA TRASMETTERE ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO PER CIASCUNA CABINA

IMPIANTO:		CODICE IMPIANTO:
RELAZIONE ANNUALE dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 199...		
PRODOTTO VERNICIANTE PRONTO ALL'USO		
TIPO DI PRODOTTO VERNICIANTE UTILIZZATO	QUANTITA' UTILIZZATA [kg]	% SOLVENTE ORGANICO NEL PRODOTTO VERNICIANTE PRONTO ALL'USO

La relazione si riferisce all'anno solare precedente.

L'impresa deve utilizzare prodotti vernicianti pronti all'uso con contenuto in solvente organico non superiore al 10% in massa.

ALLEGATO 2

PUNTO 2.4

IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE NON SUPERIORE A 100 kg/giorno.

2.4.A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.

- 1) L'applicazione e la cottura dei prodotti vernicianti, devono essere svolte in cabine, tunnel o forni dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti.
- 2) E' consentito un utilizzo di prodotti vernicianti in polvere non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento.
- 3) Gli effluenti derivanti dalla cabina di verniciatura a polvere devono essere avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.
- 4) I generatori di calore a servizio dell'impianto per la verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano, GPL o gasolio e sono considerati attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, in quanto le potenzialità sono contenute entro quelle previste al punto 21 del D.P.R. medesimo.
- 5) L'esercizio e la manutenzione degli impianti, nonché la quantità e il tipo di prodotto verniciante utilizzato devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati, per ciascuna cabina di verniciatura:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE	
		mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa	kg/h
CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE	POLVERI TOTALI	3	-----
FORNO COTTURA	S.O.T.	-----	0,150

- 6) I valori limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle fasi considerate.
- 7) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 8) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. ed al Laboratorio di Sanità Pubblica, territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto 2.4.B. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 9) Per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 203/88, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata

dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati al punto 5 nonché della portata degli effluenti. L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, le date in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Sindaco.

- 10) Per l'effettuazione degli autocontrolli di cui al punto 9 e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma.
- 11) L'impresa deve conservare per almeno un anno, le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti.
- 12) Non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni.
- 13) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 14) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 15) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.